

Comune di
RIVA PRESSO CHIERI



Città Metropolitana di Torino

VARIANTE PARZIALE n.9 AL PRGC

ai sensi dell'art.17 comma 5° della L.R. 56/77

PROGETTO DEFINITIVO



CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI AL
PROGETTO PRELIMINARE

MARZO 2022

L'ESTENSORE
Arch. Gian Carlo PAGLIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio MAZZEI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tiziana MAGLIONE

IL SINDACO
Lodovico GILLIO

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA
pianificazione e consulenza urbanistica
Arch. Gian Carlo Paglia - Arch. Maria Luisa Paglia - Arch. Valeria Santoro
Via Per Cuceglio 5, 10011 AGLIÈ (TO) - Via G. Gropello 4, 10138 TORINO
☎ 0124/330136 📧 studio@architettipaglia.it 📧 studiopaglia@pec.it

A cura di: Arch. Gian Carlo Paglia
con Arch. Anna Maria Donetti
Arch. Pian. Ilaria Vittone



www.architettipaglia.it

0. PREMESSA

Successivamente all'adozione in Consiglio Comunale, avvenuta con DCC n.57 del 04/11/2021, il Progetto Preliminare della 9^ Variante Parziale al PRGC del Comune di Riva presso Chieri, è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione.

Nella tabella seguente sono riportate le 6 osservazioni pervenute al Progetto Preliminare della Variante, di cui una per conto dell'Ufficio Tecnico Comunale, con i rispettivi esiti di controdeduzione:

1.	VITTONI Marco	●	<i>Parzialmente Accolta</i>
2.	FASSIO Giovanni	●	<i>Accolta</i>
3.	<i>Vari</i>	●	<i>Accolta</i>
4.	TAFARO Fabio, TAFARO Michele e STELLA Vincenzo	●	<i>Accolta</i>
5.	Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici	●	<i>Accolta</i>
6.	Ufficio Tecnico Comunale – Area Edilizia Privata	●	<i>Accolta</i>

Nella Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, Direzione Territorio Trasporti della **Città Metropolitana di Torino**, n. 6625 del 09/12/2021, viene dichiarata la compatibilità della Variante con il PTC2 e vengono inoltre formulate due osservazioni in merito ai contenuti della Variante.

Le osservazioni sono state analizzate e controdedotte nelle schede di seguito allegate. Conseguentemente al recepimento delle osservazioni sono stati rivisti gli elaborati di Variante.

OSSERVAZIONE 1

VITTONI Marco



AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
Riva Presso Chieri (TO)

OGGETTO: OSSERVAZIONI PER LA VARIANTE PARZIALE N.9 AL P.R.G.C. DEL
COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Il sottoscritto

- VITTONI MARCO, nato a Riva presso Chieri (TO) il giorno 21 aprile 1958, residente in Riva Presso Chieri (TO), VIA MONTE GRAPPA n. 12, codice fiscale VTTMRC58D21H337Z,

CHIEDE

a Codesta Spett.le Amm.ne, di valutare per variare l' art. 15 delle Norme di Attuazione, dove sono descritte le modalità di edificazione dei bassi fabbricati, ad uso autorimessa, in zona agricola, in modo che sia aggiunto ai 25 mq., l'aggettivo "utili", in quanto l'edificazione degli stessi con strutture murarie, riduce notevolmente l'area di sosta dei veicoli odierni, ormai tutti con sagome importanti.

Si richiede inoltre di permettere, anche a chi è in possesso di altro fabbricato adattabile a rimessa, di poter edificare i 25 mq. utili, una tantum, in quanto magari lo stesso non è sufficiente per il parco macchine di proprietà del nucleo familiare.

In alternativa si potrebbe valutare anche di aggiungere i parametri della legge 24 marzo 1989, n. 122 (legge Tognoli), in cui anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti si possono edificare fabbricati ad uso rimessa sia interrati che fuori terra, rispettando il paramento di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione esistente di civile abitazione.

Si dichiara di essere a conoscenza del RGPD n. 679/2016 sulla tutela della Privacy e che i dati trasmessi sono trattati in banche cartacee ed informatiche.

Sicuro di un vs riscontro porgo cordiali saluti

Allegati:

- Estratto delle Norme di Attuazione variante n.9

Riva Presso Chieri, 06/12/2021

con Osservanza
VITTONI MARCO

COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI	
Arrivato	19 DIC. 2021
Prot. N.
Risposto il
Cat.	Classe Fasc.

- b) Sedi viarie interne all'abitato di interesse comunale:
- sono riconosciute come tali le sedi stradali esistenti ed in progetto riportate sulle Tavole del P.R.G.C., indipendentemente dal regime giuridico (comunali, vicinali, private) e dalla tipologia adottata.
- c) Sedi viarie e piazze interne agli insediamenti residenziali e produttivi esistenti o previsti. Tali sedi dovranno essere:
- dotate di rete di raccolta e smaltimento delle acque di superficie;
 - dotate di illuminazione pubblica;
 - ripristinate ai manti d'usura "storici" o "tradizionali" (acciottolato, lastricato, ecc.) per i tratti interni al Centro Storico o attigui ai luoghi di particolare interesse storico e/o ambientale;
 - liberate da spazi di sosta o parcheggio non specificatamente disposti e attrezzati.

Per quanto non prescritto dal P.R.G.C. le sezioni minime delle strade in progetto non potranno essere inferiori alle seguenti:

- a) Strade esterne all'abitato:
- S.S. n°10 – classe A CNR m 17,50 (15,00 + 1,25 di banchina)
 - S.P. nn°110, 120, 121 - classe IV CNR m 10,50 (7,50 + 1,50 di banchina)
 - Strade comunali - classe V CNR m 9,50 (7,00 + 1,25 di banchina)
 - Strade agricole m 5,00 (4,00+ 0,50 di banchina)
- b) Strade interne all'abitato:
- 1) aree residenziali:
- strade pubbliche - classe V CNR m 10,00 (7,00 + 1,50 di marciapiede)
 - strade private - classe VI CNR m 9,00 (6,00 + 1,50 di marciapiede)
- 2) aree produttive e terziarie:
- strade pubbliche - classe IV CNR m 10,50 (7,50 + 1,50 di marciapiede)
 - strade private - classe V CNR m 10,00 (7,00 + 1,50 di marciapiede)

Le strade private esistenti riconosciute di interesse comunale potranno essere assoggettate a servitù di pubblico passaggio e concorreranno alla definizione della superficie territoriale. Per i percorsi pedonali dovranno essere rispettate le sezioni minime prescritte dalla Legge n°13/1989.

Nel caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione i proprietari di immobili debbano realizzare nelle aree di pertinenza, nel sottosuolo e nei locali siti al piano terreno degli edifici parcheggi privati da destinare alle singole unità immobiliari, nella misura di 1 mq ogni 10 mc e comunque di 2 posti auto per unità residenziale/alloggio.

Nelle sole Aree RR, RA, MA e RE, a servizio degli edifici esistenti, possono essere realizzati nei cortili, in deroga alle densità edilizie, bassi fabbricati per autorimesse (H massima di m 2,50) fino al raggiungimento dello standard di 1 mq per ogni 10 mc di fabbricato residenziale, con il solo vincolo delle distanze da pareti finestrate di cui al successivo Art. 22 e nel

rispetto del rapporto di copertura pari a 1/3 della superficie fondiaria; tale possibilità vale anche per le Aree RC, laddove già esistano insediamenti residenziali. I bassi fabbricati edibili ad autorimessa possono essere realizzati anche a servizio degli edifici residenziali in area agricola nella misura massima di 25 mq per ogni unità abitativa, a condizione che non sia possibile adattare a tale uso volumi mistici già esistenti e che le autorimesse siano collocate all'interno dell'ambito pertinenziale del fabbricato principale.

L'esecuzione delle opere previste dai precedenti commi è soggetta ad autorizzazione se di pertinenza delle unità immobiliari, ai sensi della Legge n°122/1989, Art. 9, 2° comma.

I bassi fabbricati parzialmente interrati non costituiscono volume, né superficie coperta, quando l'estradosso degli stessi non superi l'altezza di m 1,50 fuori terra. La copertura dovrà essere convenientemente sistemata a lastrico o giardino.

Non sono in ogni caso ammessi fabbricati realizzati in lamiera metallica. È consentito l'uso e il riuso di locali sottotetto a scopo residenziale negli edifici esistenti alla data di promulgazione della L.R. 21/98, in tutte le zone di P.R.G., alle seguenti condizioni:

- a) l'altezza minima interna di imposta dell'intradosso del tetto, calcolata rispetto al filo del pavimento finito non risulti inferiore a m 1,60;
- b) i locali risultino sufficientemente coibentati termicamente, e comunque tali da rispettare le norme previste dalla Legge 30/04/1976 n°373 e successive modifiche e integrazioni;
- c) dispongano di un'altezza media non inferiore a m 2,40 (m 2,20 per i locali di servizio) e di una superficie di illuminazione e aerazione non inferiore ad 1/8 della superficie di pavimento.

I locali esistenti alla data di adozione delle presenti norme, che risultassero in possesso dei requisiti di abitabilità richiesti dal comma precedente, potranno essere destinati all'uso residenziale, anche in eccedenza ai limiti di volumetria ammessa dell'area, alle seguenti condizioni:

- siano oggetto di concessione onerosa;

Nelle nuove costruzioni, tutti i locali sottotetto che risultino in possesso dei requisiti di abitabilità specificati dalla L.n. 5/1975, costituiranno comunque cubatura effettiva ai fini del computo della volumetria e del numero dei piani dell'edificio oggetto di richiesta di concessione edilizia e del calcolo dei relativi oneri di urbanizzazione.

Per contro, il volume compreso all'interno dei sottotetti non è computabile nella volumetria del fabbricato quando siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la linea di imposta del tetto, all'interno del sottotetto, stia nella quota massima di m 0,75, lungo la sezione più favorevole senza l'indirizzo dei porticati e/o terrazzi, oltre l'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale, misurati dal piano di calpestio alla parte inferiore della grossa orditura del tetto se la struttura sarà in legno, ovvero all'intradosso effettivo se si tratterà di struttura diversa, senza riguardo a eventuali manufatti sovrapposti al solaio anche se a questo strutturalmente legati ed eventualmente correnti lungo i muri perimetrali.
- b) la pendenza della falda non sia superiore al quaranta per cento (40%).

Nella fattispecie, i locali sottotetto possono essere utilizzati come ripostiglio o deposito accessorio delle unità immobiliari sottostanti.

I sottotetti così realizzati sono considerati "usabili", e quindi soggetti al pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione, se raggiungibili tramite scala fissa.

CONTRODEDUZIONE 1**Parzialmente Accolta**

Si integra l'articolo 15 delle NTA, "*Autorimesse e locali sottotetto*", specificando che i 25 mq di autorimessa ammessi per ogni unità abitativa, anche in area agricola, per la costruzione ex novo di un'autorimessa, sono da intendersi al netto delle strutture murarie perimetrali.

Invece, considerato che la presente Variante persegue, tra gli altri, gli obiettivi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di conseguente contenimento del consumo di suolo, non si ritiene opportuno, sempre nel caso di edifici residenziali in area agricola, concedere la realizzazione dei bassi fabbricati ad uso autorimessa, quando si ha la possibilità di adattare a tale impiego volumi rustici già esistenti.

OSSERVAZIONE 2

FASSIO Giovanni

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
Riva Presso Chieri (TO)

OGGETTO: OSSERVAZIONI PER LA VARIANTE PARZIALE N.9 DEL P.R.G.C. DEL
COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Il sottoscritto

- FASSIO GIOVANNI, nato a Riva Presso Chieri (TO) il giorno 24 ottobre 1954, residente in Riva Presso Chieri (TO), Via dei Finelli n. 7, codice fiscale FSSGNN54R24H337W, in qualità di proprietario di fabbricati esistenti

CHIEDE

a Codesta Spett.le Amm.ne, di valutare il cambio di destinazione urbanistica dei terreni con fabbricati esistenti da AREA AGRICOLA (ZONAE) A a AREA AGRICOLA MISTA (ZONA MA) siti in Riva presso Chieri, Via Rivassola snc, piano terreno, adibito ad uso fabbricati ex agricoli catastalmente identificati foglio n.1 , mappale 403 sub 2 e foglio n.1, mappale 403 sub 3 attualmente in Zona E (agricola) ma che sono in aderenza alla Zona PRGC MA1.

Si richiede il cambio di destinazione urbanistica, per poter chiedere la mutazione di destinazione d'uso in modalità diretta, al fine di poter utilizzare e/o affittare il fabbricato più grande ad uso deposito e per il fabbricato più piccolo trasferire la piccola attività artigianale, autoriparazioni, già esistente nel fabbricato nel lotto in aderenza sempre di mia proprietà, individuabile al catasto al foglio n.1 mappale 189 sub 19,

Si evidenzia inoltre che questi fabbricati esistenti sono già totalmente serviti da urbanizzazioni primarie (fognatura, acqua potabile, energia elettrica pubblica/privata e servizio telefonico e che il sedime libero attorno ai fabbricati è già utilizzato per il parcheggio e il deposito temporaneo degli autoveicoli in riparazione presso l'autofficina .


Si dichiara di essere a conoscenza del RGPD n. 679/2016 sulla tutela della Privacy e che i dati trasmessi sono trattati in banche cartacee ed informatiche

Sicuro di un riscontro porgo cordiali saluti.

Allegati:

- Estratto di mappa catastale aggiornato
- Estratto di PRGC vigente
- Foto aerea del sito

Riva Presso Chieri,



con Osservanza

FASSIO GIOVANNI

CONTRODEDUZIONE 2

Accolta

Considerato che:

- il lotto oggetto dell'osservazione è adiacente all'involuppo delle aree urbanistiche della Borgata di San Giovanni e interno alla *Perimetrazione dei centri e dei nuclei abitati*, ex art. 12 c. 2 punto 5bis) della LR 56/77, come approvata con DCC n.4 del 19/02/2014,
 - le finalità dell'osservante sono quelle di poter riutilizzare i fabbricati già esistenti, adattandoli ad attività artigianali compatibili con il contesto residenziale/rurale della Borgata, così come previsto dall'articolo 27 delle NTA del PRG vigente,
- si ritiene opportuno accogliere l'istanza, comprendendo i terreni in oggetto nell'*Area agricola mista MA1*.



OSSERVAZIONE 3

Vari

Comune di RIVA PRESSO CHIERI

c.a. Sindaco/Assessore all'Edilizia privata Sig. GILLIO LODOVICO

c.a. Assessore ai lavori pubblici, viabilità VITTONI SILVIO

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: comune.rivapressochieri@postecert.it

oggetto: trasformazione di area destinata a verde pubblico in area edificabile ad utilizzo residenziale area PEC RI10-SN13

Premesso che:

- con convenzione edilizia stipulata il giorno 05/08/2009 tra il Comune di Riva presso Chieri ed i proprietari del PEC RI10-SN13 del P.R.G.C. il Comune di Riva presso Chieri acquisiva in proprietà il lotto identificato al catasto terreni al foglio 35 numero 798 classe 1 are 00.18.09 di circa 1800 mq. posto geograficamente in prossimità di Via Luigi Einaudi numeri 19, 12, 10, 16;
- tale area doveva essere destinata ad area verde al fine di dotare le abitazioni poste in prossimità della stessa di un "polmone verde", di un "area di svago", di un "piccolo giardinetto", di un "area giochi", ecc. ecc.;
- tale area anche al fine creare spazi di vivibilità tra gli abitanti non dovrebbe essere ulteriormente edificata con ulteriori abitazioni civili, specialmente in un piccolo centro abitato quale è il Comune di Riva presso Chieri (TO);
- sono giunte notizie a diversi abitanti della zona che prevedono l'imminente vendita della sopracitata area – attualmente destinata a prato - ad impresa di costruzione allo scopo di procedere alla sua edificabilità con creazione di ulteriori unità abitative.

Noi sottoscritti:

cognome	nome	Luogo e data di nascita	Residenza (comune – via – numero civico)	proprietario / affittuario
ALLORA	Elisabetta	Chieri (TO), 18/04/1965	Riva presso Chieri Via Luigi Einaudi n. 19	proprietario
ALLORA	Enrico	Chieri (TO), 02/12/1961	Riva presso Chieri Via Luigi Einaudi n. 19	proprietario
Bosini	Alessandra	Torino (TO) 20/04/1982	Riva presso Chieri Via LUIGI EINAUDIn. 10A	PROPRIETARIO
Lo Bosco	ANTONIO	Torino (TO) 30/04/1971	Riva presso Chieri Via LUIGI EINAUDIn. 10A	PROPRIETARIO
DE VIRGILIO	ENRICO	TO RIVAPRESSO 30/11/1980	Riva presso Chieri Via LUIGI EINAUDIn. 12A	PROPRIETARIO

cognome	nome	Luogo e data di nascita	Residenza (comune - via - numero civico)	proprietario / affittuario
CHRISTOFORO	VALENTINA	GELA (CL) 30/07/1985	Riva presso Chieri Via LUIGI..... EINAUDI n. 12A	PROPRIETARIO
SCHIAVETTO	LUCA	SORIANO N. V. 13/12/1951	Riva presso Chieri Via LUIGI..... EINAUDI n. 6/B	PROPRIETARIO
DE VIRGINO	LUIGI	MONTEMARONE 27/11/1956	Riva presso Chieri Via LUIGI..... EINAUDI n. 12A	PROPRIETARIO
GIULIO	FRANCA	CHIERI 07/11/1988	Riva presso Chieri Via LUIGI..... EINAUDI n. 12/B	PROPRIETARIO
MARCO	BELLOMO	TORINO 25/11/1970	Riva presso Chieri Via LUIGI..... EINAUDI n. 10/B	PROPRIETARIO
AMARALINA	MACHADO	BRASILE 31/07/1981	Riva presso Chieri Via LUIGI..... EINAUDI n. 12/C	PROPRIETARIO
PAOLO	MEIA	CARMIGNOLA 09/08/1971	Riva presso Chieri Via LUIGI..... EINAUDI n. 12/C	PROPRIETARIO
FRANCO	BOSIUI	TORINO 31/11/1944	Riva presso Chieri Via R. MONTALCINI n. 5	PROPRIETARIO
RENNA	CARNELA	LAURENZANA (PZ) 13-7-49	Riva presso Chieri Via RITALE MONTE TALCINI n. 3	PROPRIETARIO
BOSIUI	DANILA	Torino 19-06-1973	Riva presso Chieri Via LUIGI..... EINAUDI n. 12/C	PROPRIETARIO
DE VIRGINO	NEFANIA	TORINO 15/09/1982	Riva presso Chieri Via LUIGI..... EINAUDI n. 3	PROPRIETARIO
LOCCISANO	CARMEN	GIOLIOSA S. 08/01/1947	Riva presso Chieri Via LUIGI..... EINAUDI n. 16/C	PROPRIETARIA
PANETTA	VINCENZO	PALIZZI (AG) 07/12/1939	Riva presso Chieri Via LUIGI..... EINAUDI n. 16/C	PROPRIETARIO
PANETTA	TIZIANA	TO 3-10-1971	Riva presso Chieri Via LUIGI..... EINAUDI n. 16/C	PROPRIETARIO

con la presente lettera desideriamo **esprimere la nostra totale contrarietà all'urbanizzazione di tale area** informandoVi sin da ora che saranno adottate tutte le azioni legali possibili per contrastare questo fenomeno di urbanizzazione privata di








terreni acquisiti dal Comune di Riva presso Chieri in ottemperanza a Convenzioni edilizie.

Così operando, infatti, non solo viene totalmente sconvolto il fine della Convenzione edilizia sottoscritta ma viene esageratamente urbanizzato il piccolo quartiere dove noi, con le nostre famiglie, dimoriamo abitualmente.

Si richiede la protocollazione della presente ai sensi di legge.

Cordialmente


Riva presso Chieri, 26-11-2021

Cognome	Nome	Firma
ALLORA	Elisabetta	
ALLORA	Enrico	
Bosini	Alessandra	
Lo Bosco	ANTONIO	
GILIO	FRANCA	
REUCHO	MARCO	
DE VIRGILIO	ENRICO	
ESTRANUELO	VALENTINA	
SCHIAVELLO	LUCIA	
DEVIRGILIO	LUISE	
MACHAO	AMARALINA	
MEIA	PAOLO	
BOSINI	FRANCO	
Paneta	Paola	
Bosini	DANICA	
DE VIRGILIO	FRANCA	
LOCCISANO	CARMEN	
PANETTA	VINCENZO	
PANETTA	TIZIANA	

CONTRODEDUZIONE 3

Accolta

In considerazione della necessità di procedere con urgenza all'approvazione della Variante Parziale, si ritiene opportuno stralciare la modifica contestata dagli osservanti, demandando a successivi approfondimenti l'utilizzo urbanistico dell'area di proprietà comunale.



OSSERVAZIONE 4

TAFARO Fabio, TAFARO Michele e STELLA Vincenzo



Al Signor Sindaco

del COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

OGGETTO: Osservazione alla Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. in corso di pubblicazione (Progetto Preliminare)

I sottoscritti:

- **TAFARO Fabio**, cod. fisc. TFR FBA 72D17 F335A, in qualità di legale rappresentante della Società “**IMMOBILIARE FATA di TAFARO Fabio e C. S.n.c.**”, cod. fisc. 07638920012,
 - **TAFARO Michele**, cod. fisc. TFR MHL 55P08 A347F, in qualità di legale rappresentante della Società “**IMMOBILIARE STEMA di TAFARO Michele e C. S.a.s.**”, cod. fisc. 08583720019,
 - **STELLA Vincenzo**, cod. fisc. STL VCN 55L19 L219A, in qualità di legale rappresentante della Società “**IMMOBILIARE GIULIA di STELLA Vincenzo e C. S.a.s.**”, cod. fisc. 08751500011, comproprietari dei terreni edificabili identificati al Catasto Terreni del Comune di Riva presso Chieri al **Foglio 38** e più precisamente **mappali 454**, di mq. 620, **455** di mq. 657, **456** di mq. 420, **457** di mq. 490, **458** di mq. 490, **459** di mq. 452, **460** di mq. 431, **461** di mq. 387, **462** di mq. 359, **463** di mq. 209, **464** di mq. 345, **465** di mq. 268, **466** di mq. 44, **467** di mq. 51, **468** di mq. 452, **469** di mq. 431, **470** di mq. 269, **471** di mq. 127, **472** di mq. 31, **473** di mq. 238, **474** di mq. 157, **475** di mq. 367, **476** di mq. 452 e **477** di mq. 733,
- formanti un sol corpo della superficie di mq. 8480

considerato che

- l'appezzamento di terreno succitato ricade attualmente come ambito di Piano Regolatore Generale vigente in **area residenziale di nuovo impianto RI 7**;
- la modifica introdotta nella Variante del P.R.G.C. e siglata come **3g** si limita ad apportare una variazione al tracciato stradale previsto nell'ambito,

traslando l'incrocio con Via Pessione più a sud;

- la modalità attuale di intervento edilizio è tramite Strumento Urbanistico Esecutivo e più precisamente mediante la presentazione di un Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa (P.E.C.)

tutto ciò premesso con la presente


i sottoscritti chiedono che in sede di approvazione definitiva della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. venga per il lotto in esame prevista la modalità di intervento diretto tramite singoli Permessi di Costruire Convenzionati.


Fiduciosi nel benevolo accoglimento della presente, porgono distinti saluti.

Chieri, il 23 dicembre 2021

I richiedenti







Si allega alla presente l'estratto di PRGC TAVOLA A2 – Azzonamento e Viabilità per il Territorio Comunale con individuazione del lotto in esame.

CONTRODEDUZIONE 4**Accolta**

Considerato che:

- il PRG, come modificato dal Progetto Preliminare della presente Variante, già individua il tracciato della viabilità pubblica che dovrà essere realizzata e dismessa dagli attuatori dell'area RI7,
- l'articolo 42 le NTA, *Attrezzature e servizi pubblici (SE e SN)*, quantificano le dimensioni minime delle aree per servizi che dovranno essere garantite in sede di SUE, rimandando a quanto disposto dall'articolo 21 della LR 56/77,
- il comma 1 dell'articolo 28bis del DPR 380/01 dispone che "*Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato*",

si ritiene accoglibile l'istanza presentata, modificando la scheda d'area relativa all'ambito RI7.

OSSERVAZIONE 5

Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici

**COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI**

Città Metropolitana di Torino - Piazza Parrocchia 4 – c.a.p. 10020

Tel. 011.946.91.03 – 946.97.60 – Fax. 011.946.84.49

www.comune.rivapressochieri.to.it – info@comune.rivapressochieri.to.itPEC: comune.rivapressochieri@posteceri.it

P.I. 01788940011 – C.F. 90003890010

AREA LAVORI PUBBLICI

Lì. 22/12/2021

Al Sig. Sindaco

e p.c. Area Edilizia Privata

- SEDE -

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, L.R. 56/77 E S.M.I.

- ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE – D.C.C. N. 57 DEL 04/11/2021

- OSSERVAZIONI

In riferimento alla variante in oggetto, la scrivente Area, rileva che la cartografia allegata non riporta aree e sedimi, derivanti da P.E.C o da procedure espropriative, che nel corso degli anni sono state acquisite al patrimonio comunale.

A tal fine si allega l'elenco delle Vie/aree acquisite:

- Via Lino Fortuna
- Via Don Gnocchi
- Via Rita Levi di Montalcini e aree a verde e parcheggio limitrofe
- Area nuova scuola materna;
- Via Matteotti;
- Via Sant'Antonino (adeguamento)
- Via Rosselli
- Via Einaudi (allargamento) + area a parcheggio + area giochi + area a verde
- Via Don Milani e aree a verde + area a parcheggio
- Via L. De Nicola
- Via A. de Gasperi
- Via Giolitti
- Via Cavour
- Via Martiri della Libertà
- Via Circonvallazione (allargamento)
- Sottopassaggio Via Faustina Mazzetti
- Via della Grena (allargamento)
- Via Don Bosco (allargamento)

- Via dei Finelli (area a verde – parcheggio – cessioni)
- Via Bellini
- Via Roma – area a parcheggio
- Via Moncalvo – Via Palmieri
- Via della Torre – area a parcheggio
- Strada Braie (ampliamento vs S.P.)
- Strada Fornella – Casarotto (allargamento)
- Via delle Moglie (allargamento)
- Via Agnelli – Via Olivetti
- Area fronte piscina scoperta
- Ampliamento plesso scolastico (ex casa Vaschetti)
- Area vasca prima pioggia – Sponde Rio Scarosa

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione/chiarimento.

Il Responsabile dell'Area LL.PP.
Benna geom. Valerio



CONTRODEDUZIONE 5**Accolta**

Si aggiorna la cartografia di PRG sulla base dei Piani Esecutivi Convenzionati approvati, trasmessi dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Si evidenzia comunque che al fine di una piena corrispondenza tra le risultanze cartografiche di PRG e l'effettiva proprietà comunale delle aree cedute in sede di PEC e PdC dovrà necessariamente essere modificata la base catastale del PRG, utilizzando quella aggiornata estratta dal portale regionale.

OSSERVAZIONE 6

Ufficio Tecnico Comunale – Area Edilizia Privata

**COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI**

Area Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi

Città Metropolitana di Torino

Riva presso Chieri, 22/12/2021

Al
SINDACO
del Comune di Riva presso Chieri
Sede**OGGETTO: OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C..**
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 04/11/2022.

Il sottoscritto MAZZEI Geom. Maurizio, Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica, in merito alla Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C., adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 04/11/2022, osserva quanto segue:

Zone RI – art. 33 delle N.T.A.	Al fine di una miglior comprensione delle Tavole del P.R.G.C. l'ufficio richiede che vengano inserite in cartografie tutte le modifiche introdotte dai Piani Esecutivi Convenzionati approvati (Strade, Aree a Servizi, ecc...). Contestualmente valutare di rivedere la norma stessa dell'art. 33 prevedendo norme particolari per i P.E.C. ormai ultimati.
Zone MA – art. 27 delle N.T.A.	Al fine di una miglior comprensione delle Tavole del P.R.G.C. l'ufficio richiede che vengano inserite in cartografie tutte le modifiche introdotte dai Piani Esecutivi Convenzionati approvati (Strade, Aree a Servizi, ecc...).
Inquinamento zona industriale	Dato atto che il D.Lgs. 152/2006 all'art. 251 al comma 2 prevede che <i>“Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune”</i> si richiede l'inserimento in cartografia dei siti contaminati (725 e 1515) con contestuale inserimento nelle N.T.A. all'art. 12 o 13.
Vincoli di Elettrodotto e Gasdotto	Si richiede di rappresentare, per una miglior comprensione dei vincoli all'edificazione, i tracciati relative alle fasce di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.
Vincoli Paesaggistico Regionale Piano	Correggere nelle Tavole del P.R.G.C. le incongruenze delle fasce di rispetto di cui all'art. 142 comma 1 lettera C del D.Lgs. 42/2004.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Area
Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi
(MAZZEI Geom. Maurizio)

CONTRODEDUZIONE 6

Accolta

Con riferimento ai punti esposti dall'osservante, si controdeduce quanto segue:

- viene aggiornata la cartografia di PRG sulla base dei Piani Esecutivi Convenzionati approvati, trasmessi dall'Ufficio Tecnico Comunale; si evidenzia comunque che al fine di una piena corrispondenza tra le risultanze cartografiche di PRG e l'effettiva proprietà comunale delle aree cedute in sede di PEC e PdC dovrà necessariamente essere modificata la base catastale del PRG, utilizzando quella aggiornata estratta dal portale regionale.
Si integra inoltre l'articolo 33 delle NTA specificando che successivamente alla scadenza delle convenzioni attuative dei PEC, sugli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi previsti per i fabbricati ricadenti in area RE.
- si aggiornano gli elaborati cartografici di Piano inserendo l'indicazione degli areali contaminati relativi ai siti 725 e 1515 e si integra l'articolo 12 delle NTA, *Vincoli di inedificabilità*,
- si aggiornano gli elaborati cartografici di Piano inserendo i tracciati del metanodotto e dell'elettrodotto con le relative fasce di rispetto; si modifica inoltre il punto 1) dell' articolo 12 delle NTA, *Vincoli di inedificabilità*, precisando che le fasce di rispetto sono riportate nella cartografia di PRG a titolo puramente indicativo e che la loro ampiezza deve essere verificata di volta in volta in occasione di interventi edilizi o di trasformazione del suolo. In particolare, per quanto riguarda gli elettrodotti, l'effettiva dimensione, o in alternativa la distanza di prima approssimazione, deve essere determinata secondo la "Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" del DM 29/5/2008;
- vengono coordinate le tavole di Piano con i vincoli paesaggistici ex art.142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, come rappresentati dal Piano Paesaggistico Regionale.

**Determinazione Dirigenziale n.6625 del 09/12/2021
della CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

ATTO N. DD 6625

DEL 09/12/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 269

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI****OGGETTO:** COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. -
PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED OSSERVAZIONI.**Premesso che per il Comune di Riva presso Chieri la strumentazione urbanistica risulta la seguente:**

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione con deliberazione G.R. 15 novembre 2004, n. 29-13936 e successivamente modificato con la Variante Strutturale di adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvata con D.C.C. n. 44 del 31 luglio 2020;
- ha approvato otto Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 57 del 4 novembre 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al Piano Regolatore vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 9064 del 11/11/2021 (PEC ns prot. n. 128330 del 17/11/2021), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP_030/2021)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.066 abitanti nel 1971, 2.769 abitanti nel 1981, 3.563 abitanti nel 1991, 3.813 abitanti nel 2001, 4.207 abitanti nel 2011 e 4.753 nel 2021, dati che evidenziano un andamento demografico in costante aumento;
- superficie territoriale di 3.584 ettari di collina, di cui 3.528 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 98% del territorio comunale) e 56 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 20%; in riferimento alla Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 3.083 ettari appartenenti alla Classe II[^] (circa l'86% del territorio comunale);
- è inserito nella zona omogenea 11 "*Chierese-Carmagnolese*" della Città Metropolitana di Torino con altri 22 Comuni ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito 2 "*Chierese*", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale "... a) *Infrastrutture*; b) *Sistema degli insediamenti - processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali*; c) *Sistemi di diffusione urbana*, ...; d) *Livelli di servizio di centralità di livello superiore*; e) *Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani*; f) *Quadro del dissesto idrogeologico*..." (Cfr: comma 8, art. 9 delle N.d.A. del PTC 2);
- sistema produttivo: è presente un Ambito Produttivo di II livello così come definito dal PTC2;



- insediamenti residenziali: non è compreso tra gli Ambiti di diffusione urbana né tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale come indicato negli articoli 22 e 23 delle N.d.A. del PTC2;
- è individuato dal PTC2 come “*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale*”;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada A21 Torino-Piacenza, dalle Strade Provinciali n. 10 Padana Inferiore, n. 120 di Riva di Chieri e n. 121 di Arignano;
 - è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria regionale Torino - Asti;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Banna di Santena, Rio Borgallo, Rio del Gerbido, Rio Scarosa, Rio del Busso, Rio del Molino della Torre, Rio di Aranzone, Rio di Arbietto, Rio Riassola, Rio Santena;
 - il “*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*” (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di circa 676 ha e la presenza di *limiti di progetto* per una estensione complessiva di circa m 300;
 - in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con D.G.R. 18 febbraio 2008, n. 39-8244 sono evidenziati 118 ettari di dissesti areali e 1 km di dissesti lineari; la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 544 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25-50 anni;
- tutela ambientale: una porzione del territorio di 3.443 ettari è individuata come area a bassa capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee;

dato atto che il Comune di Riva presso Chieri è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 57 del 4 novembre 2021, di adozione della Variante Parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, con il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, l'**Amministrazione Comunale**, intende introdurre specifiche prescrizioni sulla base delle manifestate esigenze dei cittadini, di seguito sintetizzate:

- *riconoscere ad alcuni lotti ineditificati l'effettiva funzione di verde di pertinenza (giardino, orto, frutteto) delle abitazioni adiacenti, senza alcuna nuova possibilità edificatoria, o l'effettivo utilizzo agricolo in senso proprio. ... In totale la superficie delle aree che tornano ad avere la destinazione agricola, o che comunque vengono preservate dall'utilizzo edificatorio, ammonta a 32.600 mq.*
- *soddisfare documentate esigenze insediative a carattere residenziale attraverso operazioni di densificazione e completamento dei tessuti urbani esistenti, ... a fronte delle retrocessioni alla destinazione agricola previste con le modifiche della precedente categoria e della volumetria a destinazione residenziale accantonata con precedenti varianti al PRG, ... riassegna i diritti edificatori, favorendo l'attuazione di aree già urbanizzate e contigue ai tessuti urbani esistenti, e sulle quali insiste un reale interesse insediativo. La presente categoria riguarda ... tre aree intercluse alla Perimetrazione dei centri e dei nuclei abitati, ex art. 12 c. 2 punto 5bis) della LR 56/77, come approvata con DCC n.4 del 19/02/2014, e dotate di tutte le necessarie infrastrutture di rete, per le quali la variante opera puntuali riclassificazioni riconoscendole tra le Aree residenziali di completamento (RC);*
- *incentivare la densificazione del tessuto edilizio esistente, attraverso l'integrazione delle destinazioni d'uso e dei tipi di intervento ammessi, in modo da soddisfare le esigenze abitative e lavorative manifestate dai cittadini, in ambiti già edificati o già destinati dal PRG vigente a usi edificatori;*
- *disciplinare interventi di riutilizzo e riqualificazione di edifici rurali abbandonati o sottoutilizzati,*



circoscrivendo le tipologie di attività insediabili in area agricola;
- individuare una nuova area per servizi, destinata alla realizzazione di uno spazio polivalente, e riconoscere sulla cartografia di PRG tre tracciati viari, al fine di consentirne la manutenzione per conto dell'ente pubblico.

La Variante ... comporta, altresì la corretta individuazione cartografica di alcuni sedimi viari già esistenti e il riconoscimento di dismissioni di aree a standard connesse a nuovi ambiti insediativi.

Le modifiche proposte, sono suddivise in 6 categorie:

1. Stralcio di aree edificabili;
2. Nuovi lotti di completamento;
3. Razionalizzazione/densificazione dei tessuti residenziali esistenti;
4. Razionalizzazione/densificazione dei tessuti produttivi e commerciali esistenti;
5. Modifiche afferenti il territorio agricolo;
6. Interventi di interesse pubblico

La documentazione di Variante contiene le verifiche dei contenuti con:

- le previsioni della pianificazione sovracomunale (PPR, PTR e PTC2),
 - la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
 - l'idoneità con le condizioni di pericolosità geomorfologica del territorio;
- (Cfr: Relazione Illustrativa)

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, il "**Documento di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. (fase di screening)**", è stato trasmesso dal Comune ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) e tra questi anche alla Città Metropolitana, con nota prot. n. 4360 del 11 giugno 2021, ai sensi dell'Allegato 1 lett. j.2. della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).*";

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 57 del 4 novembre 2021 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- contiene la dichiarazione di cui al comma 1bis dell'articolo 17 L.R. 56/77, che recita "... Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; ...";
- riporta quanto previsto dal comma 7, articolo 11 del Regolamento di Attuazione del PPR, emanato con Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **31 dicembre 2021**;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;



vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “... *contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione*, [da parte dell’Amministrazione Comunale] *la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: “Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.” (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;



- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti"

DETERMINA

1. che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e smi, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente del Comune di Riva presso Chieri, adottato con deliberazione C.C. n. 57 del 4 novembre 2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. sono formulate le seguenti osservazioni:

- le modificazioni introdotte, così come illustrate e motivate nella documentazione di Variante, parrebbero coerenti con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), si demanda comunque al Comune, in fase di Progetto Definitivo, in considerazione del numero e della complessità delle tematiche proposte, una attenta verifica di tale coerenza;
- si ricorda, con spirito collaborativo, che gli tutti gli elaborati, (*anche se informatizzati*), costituenti la Variante devono essere sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai professionisti incaricati, si invita pertanto l'Amministrazione Comunale a verificare la completezza di quanto precede; si segnala, inoltre, in particolare tra i contenuti della "*Relazione Illustrativa*" la presenza di alcuni refusi (ad es.: *pag. 50 richiamo area RC21 anziché RI29 ecc ...*) si rimanda pertanto ad una attenta verifica della rispondenza dei dati indicati, tra le diverse parti che compongono i documenti;

3. di trasmettere al Comune di Riva presso Chieri, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 09/12/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo

CONTRODEDUZIONE**Accolta**

Con riferimento ai punti esposti dall'osservante, si controdeduce quanto segue:

- a) Viene integrato il capitolo 6.3 della Relazione Illustrativa della presente Variante con la verifica puntuale della coerenza delle modifiche introdotte con i contenuti del PTC2, redatta ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 delle NdA del Piano provinciale;
- b) Si provvede a far firmare tutti gli elaborati di Variante dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento, oltre che dai professionisti incaricati.